



STATUTO

TITOLO I Costituzione e scopi

Art. 1

Denominazione, sede e durata

1. È costituito, nel rispetto del d.lgs. n. 117 del 2017 (d'ora in avanti: Codice del Terzo settore), l'Ente del Terzo settore denominato «VOC'è – Officina musicale E.T.S.», in forma di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.
2. L'acronimo E.T.S. o la locuzione "Ente del Terzo Settore" saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al RUNTS.
3. L'Associazione ha sede legale a Thiene (VI), in via Val Cismon n°97.
4. L'eventuale trasferimento della sede legale nell'ambito del medesimo comune, deliberato dal Consiglio direttivo, non comporta modifica statutaria ma esclusivamente l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
5. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie.
6. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2

Statuto e Regolamenti

1. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e agisce nel rispetto del Codice del Terzo settore, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. L'Assemblea può deliberare, su proposta del Consiglio direttivo, eventuali Regolamenti di esecuzione dello Statuto o Regolamenti per la disciplina delle attività sociali e degli aspetti organizzativi più particolari.
3. Lo Statuto e i Regolamenti vincolano alla loro osservanza gli associati; lo Statuto costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione, cui gli stessi Regolamenti si ispirano.
4. Lo Statuto e i Regolamenti sono valutati e interpretati secondo le regole civilistiche dei contratti e secondo i criteri stabiliti dalle Preleggi.





Art. 3

Finalità e attività

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati mediante lo svolgimento in via principale delle attività di interesse generale di seguito elencate, persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 5, comma 1, lettera i), del Codice del Terzo settore («organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo»).
2. In particolare, l'Associazione potrà svolgere – a titolo esemplificativo e non esaustivo – le seguenti attività in favore dei propri associati, dei loro familiari e dei terzi:
 - a) la qualificazione, il miglioramento professionale, sociale ed artistico dei suoi soci nei campi della musica, dello spettacolo, della comunicazione e dell'arte in genere;
 - b) la promozione e la diffusione dell'attività musicale e artistica in genere nel contesto culturale-sociale, la realizzazione, la pratica e l'organizzazione delle manifestazioni musicali, delle conferenze, dei saggi, dei concerti ed ogni altra forma di spettacolo legata alla musica, nonché la diffusione e la promozione dell'attività;
 - c) la promozione e l'organizzazione di manifestazioni musicali, culturali, ricreative e artistiche, partecipando a esse con i propri soci, anche in collaborazione o co-progettazione con Enti, Associazioni e/o scuole, nella sfera dell'aggregazione sociale per la diffusione della cultura artistica, in particolare di quella musicale;
 - d) attività editoriale, musicale e letteraria, curando la pubblicazione e la diffusione di giornali, materiali audiovisivi e libri di vari argomenti inerenti la musica, rivolta anche ai non soci, per la diffusione e la divulgazione della sua attività e di quella dei suoi soci;
 - e) la promozione, realizzazione e gestione di laboratori di ricerca musicale ed artistica, corsi di aggiornamento e di perfezionamento professionale di musica, canto e recitazione.
3. Per l'attuazione dei propri scopi, l'Associazione potrà ingaggiare, assumere e/o scritturare artisti, insegnanti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato, che possieda adeguati titoli artistici, di servizio, di studio e/o comprovata esperienza.



4. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio direttivo.
5. L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni dell'art. 7 del Codice del Terzo settore.
6. L'Associazione opera a partire dal territorio della Regione Veneto.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art. 4

Ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art. 5

Associati

1. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche che, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
2. L'adesione all'Associazione è annuale e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art. 6

Procedura di ammissione

1. Sono associati dell'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.
2. Il numero degli associati è illimitato.
3. La domanda di ammissione all'Associazione o il suo rinnovo, con contestuale pagamento della quota associativa eventualmente prevista, si considera accolta con riserva; il Consiglio direttivo delibera in via definitiva, entro 60 giorni, sulla



domanda dell'interessato, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. L'ammissione all'Associazione è immediatamente annotata nel libro degli associati, salva cancellazione ove intervenga un provvedimento di rigetto ai sensi dei commi successivi.

4. In caso di rigetto della domanda ai sensi del comma precedente, il Consiglio direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola, e dispone la restituzione della quota associativa eventualmente versata.
5. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione. Al ricorrente deve essere garantito in Assemblea "il diritto al contraddittorio.
6. La qualifica di associato permane per tutto l'anno sociale di ammissione e viene mantenuta negli anni successivi previa richiesta di rinnovo e pagamento della quota associativa, se prevista, entro due mesi dall'inizio di ciascun anno sociale. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.
7. L'Assemblea può riconoscere la qualifica di socio onorario a persone, enti o istituzioni che, pur non partecipando all'attività dell'Associazione, abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera o il loro sostegno ideale ovvero economico, alla vita dell'Associazione condividendone spirito, ideali e finalità. I soci onorari hanno carattere permanente, sono esonerati dal versamento di quote annuali e non hanno diritto di voto.
8. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art. 7

Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:
 - a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
 - b) essere informati di tutte le attività e iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
 - c) esaminare i libri sociali: al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare per iscritto espressa domanda di presa di visione al Consiglio direttivo, il quale provvede entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni. Il diritto di



- visione è esercitato presso la sede dell'Associazione, alla presenza di persona indicata dal Consiglio direttivo;
- d) denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del Terzo settore.
2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento dell'eventuale quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art. 13, comma 2, del presente Statuto.
3. Gli associati hanno il dovere di:
- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché coltivare rapporti tra soci, oltre che tra questi ultimi e gli organi sociali, improntati a principi di correttezza, probità e comune morale;
 - b) rispettare lo Statuto, gli eventuali Regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - c) versare l'eventuale quota associativa nella misura determinata annualmente dal Consiglio direttivo e nei termini fissati dal presente Statuto.
4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, né rivalutabili.
5. Gli associati volontari svolgono la propria attività associativa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
6. La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.
7. L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.
8. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese sostenute per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione con apposita delibera del Consiglio direttivo.

Art. 8

Cause di cessazione del rapporto associativo

- La qualità di associato si perde per:
- a) morte;
 - b) recesso volontario: ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo; il recesso ha effetto immediato;



- c) mancato rinnovo o mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro due mesi dall'inizio dell'esercizio sociale: il Consiglio direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento; l'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto;
 - d) esclusione, a norma dei commi successivi del presente articolo.
2. L'associato può essere escluso dall'Associazione per:
- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
 - c) aver arrecato all'Associazione gravi danni materiali o morali.
3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro un anno dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.
4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.
5. L'associato definitivamente escluso non può presentare una nuova domanda di ammissione all'Associazione.

Titolo III

Organi sociali

Art. 9

Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
- a) l'Assemblea degli associati;
 - b) il Consiglio direttivo;



- c) il Presidente;
 - d) l'Organo di controllo, obbligatoriamente nominato esclusivamente al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore;
 - e) l'Organo di revisione, obbligatoriamente nominato esclusivamente al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore.
2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 10

L'Assemblea degli associati

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento dell'eventuale quota associativa annuale.
2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può inoltre essere convocata:
 - a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo;
 - b) su richiesta motivata e indirizzata al Consiglio direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.

Nei casi di cui alle precedenti lettere a) e b) il Presidente deve obbligatoriamente provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, il Vicepresidente o l'Organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o e-mail almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno.
5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza o in modalità mista, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta



nel luogo in cui si trova il Presidente, dove pure deve trovarsi il segretario della riunione onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione divenisse impossibile il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare; le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal componente del Consiglio direttivo cui è attribuito l'incarico di Segretario dell'Associazione.
7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 11

Assemblea ordinaria

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio direttivo;
- b) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio direttivo;
- c) eleggere e revocare i membri del Consiglio direttivo;
- d) eleggere e revocare i componenti dell'Organo di controllo, obbligatoriamente nominato esclusivamente al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore;
- e) eleggere e revocare i componenti dell'Organo di revisione, obbligatoriamente nominato esclusivamente al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore;
- f) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- g) approvare l'eventuale Regolamento attuativo dello Statuto e gli altri Regolamenti proposti dal Consiglio direttivo;
- h) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- i) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio direttivo o da altro organo sociale.



2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 12

Assemblea straordinaria

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:
 - a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
 - b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.
2. Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno 2/3 (due terzi) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, lo scioglimento della stessa e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 2/3 degli associati.

Art. 13

Regole di voto assembleare

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento dell'eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.
3. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenne solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Gli esercenti la responsabilità genitoriale, in rappresentanza dell'associato minorenne, non hanno diritto di voto né di elettorato attivo e passivo. Gli associati minorenni non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.



4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art. 14

Il Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea ed è composto da 5 (cinque) membri. I primi membri del Consiglio direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.
2. Alla carica di Consigliere possono candidarsi gli associati maggiorenni, aventi diritto di voto, in regola con il versamento dell'eventuale quota associativa, depositando dichiarazione di candidatura presso il Segretario dell'Associazione entro i 5 giorni precedenti la data dell'Assemblea fissata per l'elezione.
3. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade immediatamente dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
4. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 8 (otto) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio direttivo.

Art. 15

Convocazione, funzionamento e regole di voto del Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.
2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto o per via telematica, che deve pervenire ai Consiglieri almeno 7 (sette) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.
3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
4. Il Consiglio direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.
5. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.



6. Le riunioni del Consiglio direttivo, ove regolarmente convocate, sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto. Ove si manifesti una parità, prevale il voto espresso dal Presidente.
8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 16

Competenze del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, e in particolare ha il compito di:

- a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria;
- b) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) attribuire le cariche di Presidente, Vicepresidente, Segretario, Cassiere e Direttore artistico dell'Associazione;
- d) deliberare sulle dimissioni presentate dai Consiglieri;
- e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- f) coordinare l'attività degli associati volontari;
- g) redigere gli eventuali Regolamenti interni, ivi compresi gli eventuali Regolamenti per l'esecuzione dello Statuto e per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria;
- h) determinare l'eventuale quota associativa annuale, fissandone misura e possibili riduzioni;
- i) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- j) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- k) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- l) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- m) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, documentandone il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;



- n) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai Regolamenti interni;
 - o) adottare, in generale, i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.
2. Il Consiglio direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinate categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Art. 17

Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:
- a) morte;
 - b) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo;
 - c) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo o gravemente pregiudicante gli interessi dell'Associazione;
 - d) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art. 14, comma 3, del presente Statuto;
 - e) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 8 del presente Statuto.
2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio direttivo provvede – con deliberazione dei Consiglieri rimasti in carica, da adottarsi all'unanimità – alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo vigente.
3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Vicepresidente o, in ulteriore subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea



ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art. 18

Il Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
2. Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio direttivo.
3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.
4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.
5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, e in particolare ha il compito di:
 - a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
 - b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo;
 - c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 30 (trenta) giorni alla ratifica da parte del Consiglio direttivo;
 - d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio direttivo.
6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art. 19

Vicepresidente, Segretario e Cassiere

1. Il Consiglio direttivo può nominare al proprio interno un Vicepresidente, che coadiuva il Presidente e ne assume le funzioni e i poteri in caso di assenza o di espressa delega.
2. Il Segretario, nominato al proprio interno da parte del Consiglio direttivo, ha i seguenti compiti:
 - a) provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro dei soci;
 - b) provvede al disbrigo della corrispondenza, oltre a tutte le altre incombenze inerenti al regolare funzionamento dell'ufficio di segreteria;



- c) è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali.
3. Il Cassiere, nominato al proprio interno dal Consiglio direttivo, ha i seguenti compiti:
- a) curare la tenuta e l'aggiornamento dei libri contabili e la conservazione della documentazione relativa;
 - b) provvedere al ricevimento e al pagamento delle fatture;
 - c) provvedere al versamento delle imposte e di ogni altro onere legato alle scadenze fiscali;
 - d) sovrintendere allo svolgimento di tutti i lavori contabili e di cassa inerenti la gestione amministrativa dell'Associazione.
4. Le funzioni di Vicepresidente, Segretario e Cassiere possono essere svolte da un medesimo Consigliere.
5. Le cariche di Vicepresidente, Segretario e Cassiere possono essere revocate dal Consiglio direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.
6. Le cariche di Vicepresidente, Segretario e Cassiere si perdono inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.

Art. 20

Il Direttore artistico

1. Il Direttore artistico è nominato dal Consiglio direttivo sulla base di un progetto, annuale o pluriennale, presentato dai candidati interessati e contenente le linee di indirizzo artistico generale che il candidato intende imprimere all'attività associativa.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, il Consiglio direttivo può nominare il Direttore artistico al proprio interno, individuandolo tra i Consiglieri che possiedano i titoli di studio di cui al comma 3 del presente articolo, oltre che comprovati titoli di servizio, artistici o esperienziali, ovvero tra gli associati o i soggetti terzi che possiedano i medesimi titoli. La nomina del Direttore artistico può avvenire anche attraverso gli strumenti di cui all'art. 3, comma 3, del presente Statuto.
3. I titoli di studio minimi richiesti per la nomina a Direttore artistico sono, alternativamente:
- a) Diploma (vecchio ordinamento) rilasciato da conservatori musicali o istituti musicali parificati;
 - b) Diploma accademico di secondo livello (nuovo ordinamento) rilasciato da conservatori musicali o istituti musicali parificati;



- c) Laurea (vecchio o nuovo ordinamento) conseguita al termine di percorsi di studio a indirizzo artistico-musicale di durata almeno quadriennale.
4. L'incarico di Direttore artistico è compatibile e cumulabile con qualsiasi altro incarico artistico o di insegnamento, anche conferito dalla stessa Associazione a norma dell'art. 3, comma 3, del presente Statuto.
5. Nei casi in cui il Direttore artistico sia nominato o assunto tra soggetti non facenti parte del Consiglio direttivo, egli può partecipare alle sedute consiliari, senza diritto di voto, limitatamente alle sedute o alle frazioni di seduta in cui si discuta di argomenti relativi all'attività artistica dell'Associazione; in relazione agli argomenti di cui al periodo precedente, il Consiglio direttivo è tenuto ad acquisire il parere del Direttore artistico.
6. Il Direttore artistico, nel solco delle linee di indirizzo artistico generale proposte al Consiglio direttivo ai fini della propria nomina, possiede le più ampie libertà nell'organizzazione, nel coordinamento e nella realizzazione dei progetti di attività artistica dell'Associazione, ferma restando per ciascun progetto la necessità di una delibera attuativa da parte del Consiglio direttivo, cui resta riservata ogni valutazione circa la rispondenza ai fini associativi e la fattibilità economica delle iniziative.
7. Il Direttore artistico assume la piena responsabilità artistica delle attività associative e cura tutti gli aspetti di tali attività che mirano allo sviluppo e al miglioramento del livello qualitativo generale.
8. Ove il Consiglio direttivo, per l'attuazione degli scopi associativi, intenda ingaggiare, assumere e/o scritturare artisti, insegnanti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato ai sensi dell'art. 3, comma 3, del presente Statuto, è tenuto ad acquisire il parere vincolante e motivato del Direttore artistico, al fine di consentire a quest'ultimo di curare – anche nella scelta dei soggetti di cui sopra – la propria linea artistica, come proposta al Consiglio direttivo all'atto della propria candidatura.
9. La qualifica di Direttore artistico si perde per:
- a) morte;
 - b) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo;
 - c) revoca da parte del Consiglio direttivo, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni delle norme statutarie, realizzazione di iniziative contrastanti con la linea artistica presentata al Consiglio direttivo al momento della candidatura, oltre che per ogni altro comportamento lesivo o gravemente pregiudicante gli interessi dell'Associazione;



- d) scadenza naturale dell'incarico, ove non intervenga rinnovo.
10. Le dimissioni, la revoca o la decadenza ai sensi del comma precedente del Direttore artistico che sia al contempo un membro del Consiglio direttivo non implicano automaticamente la cessazione dalla carica di Consigliere, salvo che non ricorrano le circostanze di cui agli artt. 8 o 14, comma 3, del presente Statuto.

Art. 21

L'Organo di controllo

1. L'Organo di controllo è monocratico ed è eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati.
2. L'Organo di controllo rimane in carica 3 (tre) anni e il suo componente è rieleggibile.
3. Delle proprie attività l'Organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni, conservato nella sede dell'Associazione.
4. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'Organo di controllo decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
5. Il componente dell'Organo di controllo, cui si applica l'art. 2399 del codice civile, deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo e imparziale. Egli non può ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 22

Competenze dell'organo di controllo

1. È compito dell'Organo di controllo, ove nominato:
 - a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto del principio di corretta amministrazione;
 - b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
 - c) esercitare il controllo contabile;
 - d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 9 del Codice del Terzo settore;
 - e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art. 14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;



- f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.
2. Nei casi previsti dall'art. 31, comma 1, del Codice del Terzo settore, l'Organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.
3. L'Organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione o controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 23

L'Organo di revisione

1. L'Organo di revisione, ove nominato, è monocratico ed è eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il componente dell'Organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.
2. L'Organo di revisione rimane in carica 3 (tre) anni e il suo componente è rieleggibile.
3. L'Organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
4. Delle proprie attività l'Organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni, conservato nella sede dell'Associazione.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'Organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
6. Il componente dell'Organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo e imparziale. Egli non può ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 24

Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.
2. I Consiglieri rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.



Titolo IV Libri sociali

Art. 25 Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
 - d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, qualora questo sia stato nominato;
 - e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

Titolo V

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art. 26

Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 27

Risorse economiche e beni associativi

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) quote associative;
 - b) contributi pubblici e privati;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) rendite patrimoniali;
 - e) attività di raccolta fondi;
 - f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;



- g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse *ex art. 6* del Codice del Terzo settore;
 - h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore o di altre norme rilevanti in materia.
- 2. I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili.
 - 3. I beni immobili e i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione, e sono a essa intestati.
 - 4. I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

Art. 28

Bilancio di esercizio

- 1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
- 2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà:
 - a) essere redatto secondo i criteri stabiliti dal Codice del Terzo settore;
 - b) essere approvato dall'Assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio di riferimento;
 - c) essere depositato presso il RUNTS entro il 30 giugno di ogni anno.
- 3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Titolo VI

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art. 29

Scioglimento e devoluzione del patrimonio

- 1. L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione a norma dell'art. 12, comma 3, del presente Statuto nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo settore.



Titolo VII Disposizioni finali

Art. 30

Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Seguono le sottoscrizioni dei soci fondatori, riuniti in assemblea ove si è stipulato l'atto costitutivo cui è allegato il presente Statuto:

Alberto Spadarotto

Alberto Spadarotto

Enrico Andolfatto

Enrico Andolfatto

Giulia Beraldin

Giulia Beraldin

Marisa Bortolamei

Marisa Bortolamei

Andrea Brazzale

Andrea Brazzale

Nicola Cavallini

Nicola Cavallini

Maria Ivana Cerato

Maria Ivana Cerato

Francesco Covallero

Francesco Covallero

Pamela Nicoli

Pamela Nicoli

Benedetta Ronzani

Benedetta Ronzani

Nicola Saugo

Nicola Saugo

Marianna Spadarotto

Marianna Spadarotto

Enrica Volpi

Enrica Volpi

Elena Zanella

Elena Zanella

VOC'è – Officina musicale E.T.S.
via Val Cismon, 97 – 36016 Thiene (VI)

AGENZIA DELLE ENTRATE
Ufficio Territoriale di Bassano del Grappa
Atto registrato il **29** **MAG** 2025
al numero **631** serie **3**
Esatti € **2000** (000)



IL FUNZIONARIO (n°)
Andrea Beraldin
Leg. Firma su delega del Dirigente Provinciale